

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL LAVORO 24 marzo 2016, n. 109

Revoca parziale A.D. n. 57 del 3.03.2016 avente ad oggetto “modifica A.D. n. 1044 del 18.05.2015 avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani. Approvazione Modello di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini”.

Il giorno 24 marzo 2016 in Bari, presso la Sezione Politiche per il Lavoro

Il Dirigente della Sezione

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31.07.1998;

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;

VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 – “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”;

VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 05/05/2014, rettificata con D.G.R. n. 974 del 20/05/2014 , è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
- in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI;
- con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
- il predetto Piano di Attuazione Regionale è stato oggetto di reiterate modifiche introdotte con Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) e con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015;
- tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione e attribuita alla Sezione Politiche per il Lavoro figura altresì la Misura 5 - “Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica”;
- le modalità di attuazione della Misura 5 sono stati definite, in conformità con la vigente normativa regionale, dall’Avviso Multimisura, approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014 e ss.mm. e ii., e dalle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, approvate con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015, in considerazione di alcuni elementi di specialità che connotano i tirocini attivati nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
- con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro n. 57 del 3.03.2015, preso atto di quanto previsto dalla D.D. del Dirigente della Sezione Autorità di Gestione P.O. FSE n. 178 del 1.03.2016 in merito alla II fase della Garanzia Giovani, avviata a far data dal 1 marzo 2016, veniva approvata, tra le altre, la modifica dell’art. 5 della convenzione di tirocinio;
- in particolare, la nuova formulazione dell’art. 5, applicabile ai tirocini la cui convenzione fosse stata sottoscritta a far data dal 01.03.2016, prevedeva: *“Il tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, ha diritto ad una indennità stabilita nella misura forfettaria di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge laddove dovute. In relazione a tale importo, INPS provvede ad erogare la somma di euro 300,00 mensili a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani; la restante somma di euro 150,00 rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante che provvede ad erogarla a cadenza mensile. L’indennità di partecipazione non spetta nel caso in cui il tirocinante sia titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale”.*

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Autorità di Gestione P.O. FSE n. 233 del 16.03.2016, è stata approvata la modifica della decorrenza dei termini di applicazione delle disposizioni attuative della Misura 5 del PAR Puglia Garanzia Giovani, disposti con la citata Determinazione del Dirigente della Sezione Autorità di Gestione P.O. FSE n. 178/2016;
- in particolare, la D.D. n. 233/2016 prevede che “per i tirocini le cui convenzioni [...] siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa vigente nella misura minima di € 450,00, sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00. A tal fine, farà fede la data di trasmissione della ricevuta rilasciata dal sistema a completamento dell’operazione”;
- a seguito delle modifiche disposte con la citata D.D. n. 233/2016, si pone, pertanto, la necessità di modificare l’art. 5 – “Indennità” del format di convenzione approvato con A.D. n. 1044/2015, nei termini che seguono: *“Il tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, ha diritto ad una indennità stabilita nella misura forfettaria di euro 450,00 mensili, al*

loro delle ritenute di legge laddove dovute.

L'erogazione di tale indennità è totalmente a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani, per il tramite dell'INPS, relativamente ai tirocini, le cui convenzioni, redatte nel rispetto delle modalità prescritte, siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia entro la data ultima del 14 aprile 2016.

Per i tirocini le cui convenzioni, redatte nel rispetto delle modalità prescritte, siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l'erogazione della indennità è a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani, per il tramite dell'INPS, nella misura di euro 300,00 mensili; per la restante somma di euro 150,00 rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante che provvede ad erogarla a cadenza mensile.

L'indennità di partecipazione non spetta nel caso in cui il tirocinante sia titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale".

Tanto premesso e considerato, si rende necessario:

revocare la Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro n. 57 del 3.03.2015, limitatamente alla parte in cui dispone di modificare, nei termini ivi previsti, l'art. 5 ("Indennità") della convenzione di tirocinio, il cui format è stato approvato con precedente D.D. n. 1044/2015;

modificare, nei termini sopra precisati, l'art. 5 ("Indennità") del format della convenzione di tirocinio approvato con D.D. n. 1044/2015 al fine di recepire quanto disposto dalla D.D. n. 233/2016 relativamente alla attuazione della Misura 5 del Programma Garanzia Giovani;

approvare, per l'effetto, il nuovo modello di convenzione da adottare ai fini dell'attivazione dei tirocini (Misura 5) nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, co. 1, L.R. n. 7/1997

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di revocare la Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro n. 57 del 3.03.2015,

limitatamente alla parte in cui dispone di modificare, nei termini ivi previsti, l'art. 5 ("Indennità") della convenzione di tirocinio, il cui format è stato approvato con precedente D.D. n. 1044/2015;

- di modificare, nei termini sopra precisati, l'art. 5 ("Indennità") del format della convenzione di tirocinio approvato con D.D. n. 1044/2015 al fine di recepire quanto disposto dalla D.D. n. 233/2016 relativamente alla attuazione della Misura 5 del Programma Garanzia Giovani;
- di approvare, per l'effetto, il nuovo modello di convenzione da adottare ai fini dell'attivazione dei tirocini (Misura 5) nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, quale notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato (per estratto) all'albo della Sezione Politiche per il lavoro;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore alla Formazione e Lavoro.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 11 pagine in originale, di cui n. 5 pagine contenenti lo Schema di convenzione di tirocinio.

Il Dirigente della Sezione Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE



Allegato A

Schema

Convenzione per la realizzazione di tirocini

N. del

(ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale n.3 del 10/03/2014 di attuazione della L.R. n.23 del 05/08/2013)

TRA

Soggetto Promotore.....
 con sede legale in.....CAP..... Comune Prov di.....
 Codice fiscale.....
 Partita Iva.....
 rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....
 nato/a a.....Prov di.....il.....

E

Soggetto Ospitante
 con sede legale in.....CAP..... Comune Prov di.....
 Codice fiscale.....
 Partita Iva.....
 rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....
 nato/a a.....Prov di.....il.....

PREMESSO CHE:

il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro ma una opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l'inserimento o il reinserimento dei giovani NEET

il tirocinio non può essere utilizzato: per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare; per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

i tirocini possono essere rivolti a soggetti che hanno compiuto almeno il sedicesimo anno di età ed assolto all'obbligo scolastico, ovvero per i tirocini estivi il quindicesimo anno di età, ed esser svolti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 345 del 4 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" e ss.mm.ii.;

i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse;

i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto normato dalla L.R.23 del 05/08/2013 e dal Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.

2. Alla presente Convenzione è allegato il Progetto formativo individuale di tirocinio, parte integrante e sostanziale della Convenzione, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale :

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
- designa un tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo, per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;
- trasmette, entro 5 giorni dall'avvio del percorso formativo, la convenzione e il progetto formativo alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
- rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati dell'apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile;
- provvede, in accordo con i Centri per l'impiego competenti per territorio, alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo, di cui all'art. 2, co. 1, lettera i), D. Lgs. n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii., Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo;
- contribuisce al monitoraggio regionale dell'andamento dei tirocini e a tal fine redige e trasmette, a cadenza annuale all'Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Puglia, un report analitico contenente il numero dei tirocini attivati e conclusi, i risultati in termini formativi ed occupazionali e pubblica lo stesso sul proprio sito internet, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante:

- adempie agli obblighi di legge in materia di: comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi;
- provvede ad inserire il progetto formativo individuale all'interno di Sistema Puglia
- individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione e designa il tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio fino ad un massimo di due tirocinanti, ovvero uno, qualora il tirocinante sia soggetto socialmente svantaggiato o disabile;
- assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;
- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;
- comunica al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti prescritti dall'art. 3, co. 4, del regolamento regionale e dall'art. 3, co. 5, della L.R. n. 23/2013;
- valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2013 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- c) non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;
- d) non impegnare i tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) accogliere nelle proprie strutture un numero di tirocinanti nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 3, L.R. n. 23/2013.

Art. 4 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto ospitante:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, rientranti nel Progetto formativo.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 5 – Indennità

Il tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, ha diritto ad una indennità stabilita nella misura forfettaria di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge laddove dovute.

L'erogazione di tale indennità è totalmente a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani, per il tramite dell'INPS, relativamente ai tirocini, le cui convenzioni, redatte nel rispetto delle modalità prescritte, siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia entro la data ultima del 14 aprile 2016

Per i tirocini le cui convenzioni, redatte nel rispetto delle modalità prescritte, siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l'erogazione della indennità è a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani, per il tramite dell'INPS, nella misura di euro 300,00 mensili; per la restante somma di euro 150,00 rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante che provvede ad erogarla a cadenza mensile.

L'indennità di partecipazione non spetta nel caso in cui il tirocinante sia titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale.

Art. 6 -- Sospensione e proroga del tirocinio

Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla legge regionale.

Art. 7 – Interruzione anticipata

1. Sono cause di interruzione anticipata per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

2. L'interruzione riferito al singolo tirocinio deve essere comunicata all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, che può essere riferita anche a più tirocini da attivare, ha validità di un anno dal al

2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.

Art. 9 – Sanzioni

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, ferme restando le misure sanzionatorie già previste dall'art. 8, L.R. n. 23/2013, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:

a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del tirocinio di cui all'art. 7, deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l'attivazione di ulteriori tirocini da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;

b) nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione in capo al soggetto promotore è fatto divieto allo stesso di attivare ulteriori tirocini nei tre mesi successivi all'accertamento dell'inadempimento e qualora appartenga al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, soggetto a provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia nonché al Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani

Il soggetto promotore

.....

Il soggetto ospitante

.....

(Luogo)....., (data).....